



**Comune di Gessate**  
**Provincia di Milano**  
comune.gessate@legalmail.it  
***IL SINDACO***



e-mail: sindaco@comune.gessate.mi.it  
P.zza Municipio 1-20060 Gessate (MI)  
Tel. 02.959299.558 -Fax 02.95382853  
P.I. 00973680150

P 607a b  
M001  
Rev.3/13

Pubblicazione n° \_\_\_\_\_/20\_\_

**ORDINANZA N.60 DEL 09-12-2014**

**Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE, DEL PERIODO DI CARNEVALE E IN RICORRENZA DELLA FESTA DI HALLOWEEN**

**IL SINDACO**

Considerato che è consuetudine celebrare alcune festività, in particolare, la notte di S.Silvestro del 31 dicembre, il periodo di Carnevale e la ricorrenza di Halloween con lancio di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla vendita al pubblico, possono provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito; possono, inoltre, determinare, per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi, conseguenze negative a carico di persone e animali e provocare fenomeni di degrado urbano per possibili danni al patrimonio pubblico e deturpamento del suolo pubblico.

Condivisa l'esigenza di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale.

Preso atto che nel territorio comunale si riscontrano comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere.

Ritenuto necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi.

Visto il D.Lgs. n.152 del 3.4.2006 e s.m.i.

Vista la circolare 11.01.2001 n. 559/C.25055.XV.A.MASS del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art 57 del T.U.L.P.S.

Vista la circolare 29.09.1919 n. 02612 del Ministro dell'Interno (Ufficio esplosivi).

Vista la Legge 24 luglio 2008 n.125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n.92.

Vista la Legge n.689/1981.

Vista la Delibera C.C. n. 33 del 30/09/2013 “Approvazione Regolamento sul procedimento amministrativo in attuazione della L. 241/90”.

## **ORDINA**

**dal 23 dicembre al 6 gennaio, per il periodo di Carnevale e in occasione della ricorrenza di Halloween, il DIVIETO di fare esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo in luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati, vie, piazze e aree dove transitano o siano presenti persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando inoltre che i botti cosiddetti “declassificati” di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate per la presenza di feste, riunioni o altri motivi.**

La violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 per un importo a partire da euro 25,00 a euro 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della L.689/81 e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, della predetta Legge.

La suddetta ordinanza ha effetto immediato e validità a tutte le feste natalizie.

La Polizia Locale e le altre forze di Polizia sono incaricate di far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**  
F.TO Giulio Alfredo Sancini